DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1991

che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate

(91/127/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/403/CEE (1) del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberiseme di patate, modificata da ultimo dalla direttiva 90/ 654/CEE (2) del Consiglio, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2 bis,

considerando che in linea di massima gli Stati membri non possono più, a decorrere da certe date, constatare sotto la propria responsabilità l'equivalenza dei tuberiseme di patate raccolti in paesi terzi con quelli raccolti all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della suddetta direttiva:

considerando tuttavia che, non essendo conclusi i lavori per rendere possibile una constatazione comunitaria d'equivalenza per tutti i paesi terzi interessati, l'articolo 15, paragrafo 2 bis della suddetta direttiva autorizzava gli Stati membri a prorogare fino al 31 marzo 1990 la validità delle constatazioni di equivalenza da essi già effettuate per taluni paesi ai quali non si applicano le constatazioni comunitarie;

considerando che i suddetti lavori non sono ancora terminati:

considerando che l'autorizzazione può essere prorogata solamente in conformità degli obblighi che derivano agli Stati membri dal regime fitosanitario comune instaurato dalla direttiva 77/93/CEE(3);

considerando che con le decisioni 89/599/CEE (*) e 90/ 613/CEE (¹) delle deroghe previste da alcuni Stati membri a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE per quanto riguarda i tuberi-seme di patate originari rispettivamente del Canada e della Polonia sono state approvate fino al 31 marzo 1991;

considerando che l'autorizzazione concessa agli Stati membri ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 bis dovrebbe essere prorogata di conseguenza;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE la data del • 31 marzo 1990 • è sostituita da quella del • 31 marzo 1991 ».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono completate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1991.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

^{(&#}x27;) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66. (') GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48. (') GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (') GU n. L 344 del 25. 11. 1989, pag. 31. (') GU n. L 328 del 28. 11. 1990, pag. 20.